



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 3852 del 2026, proposto da Tenuta Calissoni Bulgari, Società Agricola s.r.l., in persona del legale rappresentante, e Laura Calissoni, rappresentate e difese dagli avvocati Giuseppe Le Pera, Lidia Flocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Lazio, Arpa Lazio – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio, Arpa Lazio - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio – Sede di Latina, Provincia di Latina, Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Frosinone e Latina, Asl di Latina, Dipartimento di Prevenzione Uoc Igiene e Sanità Pubblica, Comune di Aprilia, Comune di Ardea, non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Frales S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Harald Massimo Bonura, Francesco Fonderico, Giuliano Fonderico, Gianlorenzo Ioannides, con domicilio

eletto presso lo studio Gianlorenzo Ioannides in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 173;

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 00224/2026, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che l'art. 56 c.p.a. dà adito all'emanazione di misure cautelari monocratiche esclusivamente "*in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio*";

Considerato, pertanto, che la concessione presidenziale di una misura cautelare monocratica d'urgenza inaudita altera parte (che ha natura eccezionale, considerata la compressione dei diritti processuali delle controparti) normativamente postula – in punto di *periculum in mora* – l'effettiva esistenza di una situazione a effetti gravissimi, irreversibili e irreparabili, tale da non consentire di attendere neppure il breve termine dilatorio che deve intercorrere tra il deposito dell'appello e l'udienza camerale in cui deve svolgersi l'ordinario e fisiologico scrutinio collegiale sulla domanda cautelare;

Considerato che le ragioni indicate da parte appellante non consentono di ravvisare i presupposti per l'adozione della chiesta misura monocratica perché, per un verso, le circostanze rappresentate non dimostrano adeguatamente le ragioni per cui la parte non possa attendere la trattazione collegiale della domanda cautelare, atteso anche il fatto che la decisione collegiale da parte del Consiglio di Stato avverrà nei termini ristretti previsti dalla legge e considerato che ciascuna parte ha sempre il dovere di agire nel rispetto della legge; per altro verso, in questa sede va effettuata una valutazione bilanciata dei contrapposti interessi (come emerge dalla memoria depositata in data 11 maggio 2026);

Considerato in definitiva che non vi sono idonee ragioni per anticipare, in via monocratica, la tutela cautelare senza attendere la fisiologica trattazione collegiale all'udienza camerale che sarà fissata secondo le regole di rito;

Ritenuto che le spese della fase cautelare – considerato anche l'esito di questa decisione – saranno liquidate dal Collegio al momento dell'adozione dell'ordinanza collegiale sulla domanda cautelare.

P.Q.M.

Impregiudicata ogni valutazione in rito e nel merito da parte del Collegio sulla domanda cautelare, respinge l'istanza di misura cautelare monocratica.

Manda la Segreteria per la fissazione dell'udienza camerale nel rispetto delle norme di rito.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Vista la richiesta delle parti interessate e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.

Così deciso in Roma il giorno 13 maggio 2026.

**Il Presidente**  
**Vincenzo Neri**

**IL SEGRETARIO**

indicati.